

Ai Confidi
E p.c. al Consiglio Direttivo

Roma, 14 settembre 2023

Circolare N. 882

Oggetto: Nuove disposizioni antiriciclaggio in tema di organizzazione, procedure e controlli interni

Il 1° agosto u.s. è stato definito il *Provvedimento* con cui la Banca d'Italia ha modificato le proprie *Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo* del 26.3.2019, in attuazione degli *Orientamenti* dell'Autorità Bancaria Europea sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio (EBA/GL/2022/05 del 14 giugno 2022). Le *Disposizioni*, nel nuovo testo che si allega, entreranno in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione avvenuta in G.U. s.g. n. 190 del 16.8.2023, vale a dire il 15 novembre p.v..

In via di principio, gli intermediari dovranno assicurare che il presidio dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo sia pienamente integrato nella gestione di tutti gli altri rischi aziendali, nel pieno rispetto dei ruoli e delle responsabilità assegnati alle funzioni e agli organi dalla disciplina applicabile a ciascun intermediario. Si riportano, di seguito, le principali novità introdotte dal *Provvedimento*, di particolare interesse per i Confidi, rinviando i necessari approfondimenti a uno specifico webinar.

La principale novità riguarda i *Confidi minori*, che sono stati esclusi dal novero dei "Destinatari" delle Disposizioni, per effetto dell'entrata a regime dell'elenco tenuto dall'Organismo dei confidi minori, la cui gestione è stata avviata il 10 febbraio 2020. Sono, infatti, venuti meno i poteri che la Banca d'Italia esercitava su questi soggetti in qualità di Autorità di vigilanza di settore antiriciclaggio. Si presume che l'OCM interverrà con apposite indicazioni in proposito.

Per quanto attiene agli intermediari 106 Tub e quindi i Confidi vigilati dalla Banca d'Italia, il principio di proporzionalità antiriciclaggio d'ora in poi non potrà prescindere dal numero e dalla tipologia di clienti, dalla complessità dei prodotti e dei contratti, nonché dalle attività esternalizzate e dai canali di distribuzione utilizzati.

Atteso che per mitigare il rischio di riciclaggio è fondamentale il coinvolgimento degli organi aziendali e il corretto adempimento dei relativi obblighi, la composizione dell'Organo con funzione di supervisione strategica, dell'Organo con funzione di gestione e dell'Organo con funzione di controllo dovrà assicurare la presenza di conoscenze, abilità ed esperienze adeguate per comprendere i rischi di riciclaggio correlati all'attività e al modello di business del destinatario.

All'impianto attuale dei presidi minimi – costituito dalla funzione antiriciclaggio, dal responsabile della segnalazione delle operazioni sospette e dalla funzione di revisione interna - si aggiunge l'esponente aziendale responsabile per l'antiriciclaggio, che è un componente dell'organo di amministrazione appositamente nominato. Costui assume un incarico di natura esecutiva, che può essere attribuito al direttore generale, a condizione che sia preservata l'efficacia della sua funzione, possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio, il modello di business del destinatario e del settore in cui opera; dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti. Nella *Policy* antiriciclaggio saranno dettagliate le ipotesi di conflitto di interessi e le misure atte a prevenirli e mitigarli oltre ai suoi requisiti ed ai criteri con i quali si verifica la disponibilità di tempo necessaria per l'efficace svolgimento dell'incarico. L'esponente aziendale responsabile per

l'antiriciclaggio, che rappresenta la maggior novità del *Provvedimento*, costituirà il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione, assicurando che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni. La sua nomina andrà effettuata al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del *Provvedimento* e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Sono, poi, ribadite con alcune innovazioni le competenze della funzione antiriciclaggio ed i compiti del suo responsabile, l'esternalizzazione e la disciplina dei rapporti di questa con le altre funzioni aziendali; le comunicazioni alla Banca d'Italia; il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette; la funzione di revisione interna; i presidi in materia di rete distributiva e mediatori; la formazione del personale e la valutazione dei rischi di riciclaggio. È stato, infine, modificato, per adeguarlo a tutto ciò, lo *Schema della relazione annuale prodotta dalla funzione antiriciclaggio*, allegato al *Provvedimento*.

Si comunica che il giorno 5 ottobre alle ore 14:30 la Federazione, unitamente ad Assoconfidi, organizza il consueto corso annuale sul tema dell'antiriciclaggio ove verranno, fra l'altro, illustrate le novità di recente introdotte dal *Provvedimento* in oggetto. Coloro che fossero interessati a partecipare, dovranno compilare il modulo disponibile al seguente [link](#).

Al fine di consentire la copertura delle spese organizzative sostenute dalla Associazione, **il corso avrà un costo di 50 euro a partecipante.** Verrà trasmesso il link per il collegamento a coloro che avranno compilato il modulo e avranno proceduto al pagamento della quota da versare entro e non oltre il 3 ottobre 2023, all'IBAN IT2810103003374000001027663 intestato a Federconfidi. **Vi chiediamo gentilmente di inserire nella causale di pagamento la seguente dicitura "CORSO ANTIRICICLAGGIO 2023 – NOME DEL CONFIDI – NUMERO PARTECIPANTI".**

Cordiali saluti